



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI **POTENZA**

Potenza, 18.2.2016

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: PROTOCOLLO TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA ED IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI POTENZA SULLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Trasmetto alla S.V. l'originale del protocollo siglato nella giornata odierna per quanto di competenza e per il deposito agli atti del Suo Ufficio.

Ossequi

IL PROCURATORE AGGIUNTO copie oi collectiones



Legge 10 novembre 2014 n.162 (e succ. mod. l. n. 55/2015)

Protocollo d'intesa e Linee Guida per il deposito dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita

La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Potenza

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza

L'AMI Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, Distretto Regionale della Basilicata

in relazione all'oggetto del protocollo convengono e stipulano quanto segue:

1. Condizioni e termini di ricevibilità dell'accordo.

L'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere sottoscritto personalmente dalle parti e da almeno un avvocato per parte.

Entro 10 (dieci) giorni dalla data certificata di sottoscrizione e conclusione, l'accordo va depositato presso l'Ufficio della Procura a ciò preposto (un originale + due copie). Tale termine è da ritenersi perentorio e valido tanto per le negoziazioni genitoriali quanto per quelle coniugali; ciò in ragione degli effetti che la legge fa ridiscendere dalla data certificata dell' accordo. La conseguenza del mancato rispetto del termine è pertanto la irricevibilità dell'accordo, sicché le parti dovranno nuovamente sottoscriverlo e ripresentarlo. Anche le eventuali correzioni della data (per interlineatura o sbianchettamento), se non accompagnate dalla specifica approvazione per iscritto delle parti, comportano egualmente la irricevibilità dell'accordo.

L'accordo va consegnato in originale da almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto stesso (o da suo delegato) alla Segreteria degli Affari Civili della Procura. Il Cancelliere restituisce all'avvocato depositante una delle due copie con attestazione di avvenuto deposito. L'altra copia resta invece allegata all'originale.

La Procurit della Repubblica presso il Tribunale di Potenza è territorialmente competente in unue le inotesi in cui sarebbe stato territorialmente competente il Tribunale di Potenza nell'inotesi di deposito del ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria. Se una parte è residente all'estero, la Procura di Potenza sarà esperante qualtra o dell'altra parte.

2. Contenuto minimo ed allegati

Nell'accordo gli avvocati dovranno espressamente dare atto:

in

- 1) del percorso di negoziazione che ha condotto alla stipula dell'accordo, con particolare riferimento alla data ed al numero degli incontri intervenuti fra le parti, nonché alla data dell'ultimo incontro in cui l'accordo si è concluso ed è stato sottoscritto ai fini del deposito presso la Procura competente;
- 2) di aver tentato di conciliare le parti,
- 3) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
- 4) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell' importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Gli avvocati dovranno altresì certificare:

- 1) l'autografia delle firme,
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

Dovranno, inoltre, indicare espressamente l'indirizzo di posta elettronica CERTIFICATA cui vogliono ricevere ogni comunicazione.

A corredo dell'accordo raggiunto dovranno essere prodotti i seguenti documenti in carta semplice:

per la separazione

- a. estratto per sunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- b. stato di famiglia;
- c. certificato di residenza di entrambi i coniugi

per il divorzio

- a. atto integrale del matrimonio rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato;
- b. stato di famiglia di entrambi i coniugi;
- c. certificato di residenza di entrambe le parti;
- d. copia autentica del decreto di omologa e del verbale in caso di separazione consensuale o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati; copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 legge n. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall' Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014). In questi due ulcimi casi dovrà essere documentata l'avvenuta trascrizione del provvedimento

ner la modifica delle condizioni di senamzione

- la. stato di famiglia e residenza dei consugi;
- b. copia autentica del decreto di omologa e del verbale in caso di separazione consensuale o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati; copia autentica

SUM

dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art 6 legge n. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall' Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014). In questi due ultimi casi dovrà essere documentata l'avvenuta trascrizione del provvedimento

per la modifica delle condizioni di divorzio

- a. stato di famiglia e residenza delle parti;
- b. copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato o copia autentica della convenzione di divorzio raggiunta con la negoziazione assistita (ex art. 6 L. n. 162/2014) o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall' Ufficiale della Stato civile (ex art. 12 legge n. 162/2014). In questi due ultimi casi dovrà essere documentata l'avvenuta trascrizione del provvedimento

Dovrà inoltre essere depositata, debitamente sottoscritta e compilata, la scheda di sintesi di cui all'allegato 1.

Le parti convengono che il termine di sei mesi previsto dall'art. 12 della legge n. 898/1970, nuova formulazione, necessario ai fini della domanda di divorzio, decorrerà dalla "data certificata" degli accordi, vale a dire dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato civile ovvero dalla data certificata dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati.

3. Provvedimenti del Pubblico Ministero e successivi adempimenti degli avvocati

Il PUBBLICO MINISTERO provvederà a rilasciare il nulla osta o ad autorizzare l'accordo entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo stesso, o comunque nel più breve tempo possibile. La Procura ne darà notizia agli avvocati a mezzo posta certificata. Sarà cura di almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al ritiro dell'originale dell'accordo (una copia conforme rimarrà agli atti dell' Ufficio e sarà conservata nell'apposito archivio).

In caso di convenzione di negoziazione assistita senza figli, il Procuratore verificherà il rispetto dei presupposti di legittimità e concederà il nulla osta senza necessità di motivazione. In caso di convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti il Procuratore, se riterrà l'accordo non rispondente all'interesse dei figli, non concederà l'autorizzazione motivando il parere negativo e trasmettera, entro 10 (dieci) giorni dal deposito dell'accordo o nel minor tempo possibile, il provvettimento di diniego motivato, in uno all'intero fascicolo, al Presidente del Tribunale.

Si fa presente che i successivi 10 (dieci) giorni previsti per la trasmissione dell'accordo all' Ufficiale dello Sento Civilo discorrenno dalla data di matinate dalla diala di matinate dalla distata di matinate della distata di matinate di matinate della distata di matinate di

Entro un termine congruo che si fissa in 15 giorni una copia dell'accordo andrà trasmessa a cura di uno degli avvocati che lo hanno sottoscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza. In allegato, dovrà essere inviato anche il modulo predisposto ai fini Istat dal Ministero della Giustizia, dell'Interno e dal CNF, debitamente compilato e sottoscritto. La trasmissione potrà avvenire con deposito cartaceo

\(\)

presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati (Ufficio Protocollo) o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo email del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

4. Contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria

Con circolare del 13.3.2015 il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ha escluso l'esigibilità del contributo unificato di iscrizione a tuolo per le procedure di cui all' art. 6 della L. n. 162/2014.

5. Disposizioni in presenza di figli

Sia per le separazioni che per i divorzi e per le modifiche delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente

dovrà essere allegata la dichiatazione dei redditi (o una dichiatazione sostitutiva con firma autenticata) di entrambi i genitori e relativa agli ultimi tre anni;

- figli portatori di handicap

dovrà essere allegata anche la relativa certificazione sanitaria.

- figli maggiorenni autosufficienti

dovrà essere allegata anche dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 degli stessi figli.

Potenza. 1 8 FEB. 2016

Per l'Ufficio della Procura della	1 Repubblica presso il Zrib	ounale di Potenza
N.	it Progratore della Repubbli	ca Aggi # Procuratore della Repubblica
	Francesco Basen	tini Luigi Gay
	a DINA	\mathcal{G}
Per il Consiglo dell'Ordino del	gli Avvocaz di Potenza	
1M15-12	POTENZA O	
1 1 1 2	\$	
	5	·
Per l'AMI Basilicata		
l · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	San San San San Commen

Allegato 1	
Scheda di sintesi della convenzione di negozi	iazione assistita intervenuta
TRA	
AVVPEC	
Е	· ,
C.F	***************************************
AVVPEC	*******************************
In data	
per	
o separazione	,
o divorzio	
✓ cessazione effetti civili del matrimo	onio
✓ scioglimento del matrimonio	
o modifica delle condizioni di separazione o	divorzio
 senza figli minorenni, maggiorenni incapate maggiorenni portatori di handicap 	ci, maggiorenni non economicamente autosufficienti,
o con figli minorenni	·
o con figli maggiorenni portatori di handicap	•
o con figli maggiorenni non autosufficienti e	conomicamente
	·
o con patti di trasferimento patrimoniale	
O senza patti di trasferimento patrimoniale	
	7
Accordo presentato presso la Procura della Re	pubblica di Potenza il1.8.ffb2016.
Dall'avv	